



UNIVERSITA' degli Studi di P A V I A
DIPARTIMENTO DI RICERCHE AZIENDALI

Convegno Internazionale

**CREAZIONE DI VALORE, CORPORATE GOVERNANCE
E INFORMATIVA SOCIETARIA**

Facoltà di Economia
Venerdì 1 Luglio 2005

Il bilancio di esercizio nel quadro dell'informativa societaria

Ferdinando Superti Furga

Università di Pavia - Facoltà di Economia
Dipartimento di Ricerche Aziendali
Phone: 0382 986243

In questo scritto vorrei esporre una breve riflessione sull'evoluzione del bilancio di esercizio nel quadro dell'informativa societaria negli ultimi decenni.

Il bilancio di esercizio può essere comunemente inteso quale astrazione intellettuale, rappresentata mediante il sistema dei valori, con lo scopo di configurare il risultato economico di periodo e la composizione quali-quantitativa del capitale.

Al bilancio sono normalmente attribuite la funzione conoscitiva e quella informativa. Con la prima si intende configurare la ricchezza prodotta in un determinato periodo amministrativo, conoscenza che costituisce un aspetto di grande rilievo dell'informazione societaria, la seconda crea il collegamento tra l'impresa e l'intera società civile mediante la comunicazione della situazione aziendale.

La generazione dei nostri maestri che operavano in un determinato contesto storico, era solita distinguere la funzione informativa da quella conoscitiva assegnandole a modelli diversi: il bilancio interno e quello destinato a pubblicazione. Nella nota tripartizione zappiana dell'amministrazione il bilancio attiene al momento della rilevazione.

Il riferimento all'unità del tutto è sempre presente nel pensiero di Gino Zappa; la rilevazione non è una semplice parte dell'amministrazione, ma appunto un suo momento.

La scelta zappiana di considerare l'amministrazione come un processo da suddividere in momenti è chiaramente debitrice al linguaggio e al pensiero del neoidealismo italiano dominante in quel periodo. Nei decenni centrali dello scorso secolo la riflessione degli economisti aziendali italiani si era rivolta in modo particolare alla configurazione del bilancio interno che diventa così una applicazione sistematica dei contenuti teorici elaborati dall'economia aziendale.

L'obiettivo primo è la configurazione del reddito generato dalla gestione, mentre le valutazioni di capitale, espressione di processi produttivi non conclusi alla data di chiusura dell'esercizio, appaiono condizionate dalla corretta determinazione del reddito.

La produzione di ricchezza è intesa come reddito e variazioni di capitale fuori esercizio. I modelli proposti devono talora porre in evidenza questa grandezza in periodi di forti perturbazioni economiche, come nel caso di un'inflazione a due cifre.

La funzione informativa si poneva in una prospettiva del tutto differente.

Le imprese non avevano in molti casi come obiettivo la ricerca di consenso. I mercati finanziari non costituivano la fonte prima di acquisizione del capitale e il potere del soggetto economico, nell'accezione precedente gli studi di Carlo Masini, era notevole sia nelle imprese di grandi dimensioni che in quelle minori a struttura familiare.

Il sistema bancario poi si mostrava poco propenso a considerare i bilanci nelle decisioni di concessioni di fido all'impresa e così la forte affermazione di Ugo Caprara che la capacità di reddito crea capacità di credito trovava di fatto scarsa applicazione.

La normativa civilistica relativa alla redazione del bilancio, dettata dal codice del '42, indica da parte del legislatore una visione ancora patrimonialistica del bilancio stesso: "... il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite" deve essere redatto con "chiarezza e precisione" e le valutazioni erano allora in alcuni casi determinate soltanto dal "prudente apprezzamento" degli amministratori, ove il significato dell'aggettivo "prudente" è assai più generico rispetto al significato di "cauto".

Nei rapporti tra impresa e Amministrazione finanziaria, prima della riforma Vanoni, il bilancio aveva una funzione limitata, mentre successivamente la normativa tributaria ha pesantemente condizionato e inquinato la pur relativa oggettività raffigurabile dai bilanci, poiché le motivazioni del legislatore tributario sono necessariamente particolari e contingenti. Prospettiva economica e necessità fiscali, come è noto, si trovano frequentemente in forte disarmonia.

Ne consegue che la redazione del bilancio pubblico è assegnata assai più al professionista che all'economista aziendale.

Con l'evolversi del sistema economico l'esigenza dell'informativa societaria assume maggior

rilievo. La teoria economico-aziendale afferma la necessità del bilancio unico e condanna la cripticità di alcuni bilanci. Il conto dei profitti e delle perdite a risultati lordi è censurato dalla giurisprudenza milanese e si giunge così alla miniriforma con la legge 216/74 che prevede la costituzione della Consob, il controllo contabile e la certificazione dei bilanci per le società le cui azioni sono quotate sui mercati regolamentati e per tutte le società l'inserimento nel codice civile di articoli che indicano la struttura del conto dei profitti e delle perdite e della relazione degli amministratori. Il DPR 136 del 1975, in attuazione della legge delega sopra citata, prescrive che i revisori devono accertare se il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili. Questi principi di derivazione anglosassone, istituiti dagli ordini professionali, o comunque da enti investiti dalla necessaria autorità a promulgarli, costituiscono un ordinamento normativo di carattere secondario rispetto alla legge.

Si tratta di generalizzazioni ricavate per via induttiva dalla concreta esperienza, mentre procedono deduttivamente rispetto alla teoria economico-aziendale e al quadro giuridico che presiede alla formazione del bilancio. Le conclusioni generali suggerite dalla molteplicità dei casi particolari non possono infatti trovarsi in contraddizione con il più ampio orizzonte teorico elaborato dall'economia aziendale né con i principi giuridici di redazione del bilancio.

Con l'evolvere dei sistemi economici l'esigenza di mediare il consenso delle imprese non solo nei confronti dei mercati ove acquisiscono i fattori di produzione e collocano i risultati dei processi di trasformazione, ma anche della società civile nel suo complesso, aumenta notevolmente. Da qui l'importanza di una adeguata e corretta informazione societaria. Gli scenari mutano, i mercati si allargano, il trattato di Roma statuisce la libera circolazione delle merci e dei capitali nel mercato comune europeo. Si presenta quindi la necessità di procedere all'armonizzazione nel linguaggio dei bilanci, asse portante dell'informazione societaria. Si ha allora la IV Direttiva Comunitaria, tradotta nell'ordinamento giuridico positivo del nostro Paese con il D.Lgs. 127/91.

E' la prima sistemazione organica nel codice civile delle regole che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.

Questa legge, come è ben noto, scaturisce da un compromesso tra la cultura anglosassone, che impone la true and fair view lasciando ai principi contabili la configurazione di norme specifiche in armonia con il regime di common law, e la cultura continentale, di derivazione romanistica, che indica per legge le specifiche norme di applicazione.

Il legislatore comunitario prima e quindi il D.Lgs 127/91 per evitare i possibili contrasti tra il II comma dell'art. 2423 c.c. che indica la chiarezza, la verità e la correttezza quali elementi irrinunciabili per la redazione dei bilanci e le norme specifiche indicate nell'art. 2426 c.c., criteri di valutazione, ha, con il IV comma dell'art. 2423 c.c., introdotto l'obbligo di deroga, in casi eccezionali, qualora l'applicazione di determinati articoli sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Lo sviluppo dei mercati richiede dunque un'informativa societaria chiara, veritiera e corretta. Questa esigenza porta all'emanazione di norme specifiche tendenti a limitare la discrezionalità di coloro che redigono i bilanci e ad aumentare l'oggettività dell'informazione.

In questa prospettiva la legge prevede che i valori di bilancio siano riferiti ai costi sostenuti, valori che debbono essere diminuiti qualora non possano più essere considerati economicamente

corretti, ma non devono essere rivalutati se non in forza di normative speciali. L'informazione aziendale, che si traduce nel bilancio di esercizio, è regolata sotto il profilo giuridico in sede di diritto civile commerciale, nelle norme tributarie e nel diritto penale societario. I bilanci sono stati quindi considerati in base alla loro conformità alle norme che indicano le modalità della loro formazione. Sembrerebbe quasi possibile contrapporre una "verità giuridica" del bilancio ad una "verità fattuale" con una improponibile commixtio tra il piano normativo e quello conoscitivo, ossia tra il piano del dover essere e quello dell'essere. La normativa civilistica, in armonia con la Direttiva comunitaria, ex art. 2423 c.c., indica la chiarezza, la verità, e la correttezza come requisiti fondanti del bilancio e quindi eventualmente obbliga a derogare dalle norme specifiche, qualora la loro applicazione non consenta di assolvere al precetto sopra indicato.

L'importanza della possibilità di deroga da norme specifiche in ossequio alla chiarezza, verità e correttezza del bilancio stesso, indica, a mio avviso, la priorità che nell'intenzione del legislatore assume la capacità informativa del bilancio sulla gestione aziendale. Tale priorità induce a considerare come secondario il livello di applicazione delle norme specifiche.

La "verità fattuale" sembra in questo caso prevalere nettamente sulla "verità giuridica", la visione economica sopravanza la correttezza formale del diritto; il piano dell'essere domina quello del dover essere.

Di fatto, però, in questi anni l'informativa societaria è stata pesantemente condizionata da un massiccio ricorso all'applicazione di norme specifiche: in alcuni casi gli aspetti formali hanno prevalso nettamente sulla rappresentazione della realtà economica che è il primo obiettivo del bilancio; in altri casi la normativa tributaria ha imposto l'indicazione di valori non corrispondenti alla oggettiva realtà del quadro aziendale. Le norme deterrenti del diritto tributario da un lato e del diritto penale societario dall'altro, hanno indotto gli operatori a redigere bilanci secondo l'applicazione di norme specifiche che ne garantissero la sola correttezza formale.

L'ampliamento dei mercati finanziari ha però posto in luce l'inadeguatezza dell'informazione societaria basata su bilanci in tal modo redatti.

Interviene quindi il legislatore che con il D.Lgs. n. 6/2003, Riforma della società di capitali, con riferimento al bilancio, introduce due principi fondamentali: la prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione della dichiarazione dei redditi dal bilancio escludendo così gli inquinamenti causati dalla normativa tributaria riguardante il bilancio stesso.

Si afferma sempre più l'esigenza che i soggetti economici, operanti ormai a livello globale, per procedere nelle proprie scelte ricevano informazioni chiare, veritiere e corrette sulla realtà economica delle imprese in un linguaggio sufficientemente armonizzato. Le funzioni conoscitiva e informativa devono costituire allora le caratteristiche pregnanti del bilancio di esercizio.

Da ciò la progressiva introduzione dei principi contabili internazionali IAS e IRFS.

Questo corpus normativo è assai vasto, articolato e considera non poche situazioni particolari. Sembra però necessario cogliere in sintesi gli aspetti essenziali per utilizzarli nelle molteplici fattispecie dei casi concreti, essendo evidentemente impossibile la previsione, anche nelle più attente e dettagliate indagini empiriche, di ogni singolo caso che possa manifestarsi nelle diverse realtà aziendali.

In questa prospettiva sembra di poter individuare, come principali caratteristiche innovative

di tale corpus di principi contabili, l'impairment test che sostituisce il processo di ammortamento per le immobilizzazioni immateriali di durata non definita, e il fair value che si pone in alternativa al costo per alcune voci di bilancio.

L'impairment test è un criterio valutativo che risponde alla logica economico-aziendale poiché per le immobilizzazioni immateriali a durata non definita, quali potrebbero essere l'avviamento, i marchi ed altro, la progressiva svalutazione che si ha con il processo di ammortamento non corrisponde alla realtà effettiva.

Occorre però verificare secondo cadenze periodiche e con appropriate metodologie se il valore iscritto in bilancio possa essere mantenuto. Salvo la valutazione delle immobilizzazioni immateriali cedibili a terzi, per le rimanenti occorre considerare la loro attitudine a partecipare alla produzione economica dell'impresa.

Si tratta di un procedimento assai complesso il cui esito può avere pesanti ripercussioni sull'impresa stessa. Si pensi alle situazioni previste ex art. 2446 e 2447 c.c., che considerano le perdite del capitale e, per le società le cui azioni sono quotate sui mercati regolamentati, alle ripercussioni sui valori di scambio del titolo che potrebbero favorire il lancio di O.P.A.. È opportuno sottolineare anche gli effetti positivi che un tale procedimento può conseguire, fermo restando il rischio che lo si usi per valutazioni di perdite soltanto contingenti. Ove questo non accada, tale procedimento può condurre ad un opportuno scambio dell'assetto societario finalizzato a conseguire risultati economici migliori.

Si tratta, come tutti sanno, di una articolazione dello sviluppo aziendale fortemente auspicata e motivata da Schumpeter.

Analogamente, la sostituzione del riferimento al costo storico con un ipotetico valore di scambio, il fair value, sottolinea la funzione conoscitiva del bilancio e pone complessi problemi di determinazione quantitativa con evidenti ripercussioni sui risultati di bilancio in specie quando le imprese operano su mercati perturbati, caratterizzati dalla volatilità dei prezzi.

Il mercato non chiede che l'informazione societaria attuata tramite il bilancio sia conforme a determinate norme specifiche, ma che dia con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico della gestione, della composizione quali-quantitativa del capitale e della situazione finanziaria dell'impresa.

La corretta applicazione dei principi contabili internazionali implica una vasta cultura economico-aziendale e in non pochi casi anche il riferimento alle sofisticate teorie proposte molto tempo prima dai nostri maestri, quando privilegiavano la funzione conoscitiva nella redazione del cosiddetto bilancio interno.

In questo contesto la cultura aziendalistica italiana di derivazione zappiana può offrire robusti contributi, dove ogni valutazione è inserita nell'unità del tutto.

I riferimenti potrebbero essere vari e numerosi. Mi piace ricordare almeno Valutazioni e rivalutazioni di Carlo Masini.

Il bilancio dell'impairment test e del fair value deve assolvere nello stesso tempo alla funzione conoscitiva e a quella informativa. Esso è dunque ugualmente connesso alla gestione passata e alle prospettive indicate nei piani e nei programmi della gestione futura.

In questa accezione, con riferimento alle ipotesi scelte, il bilancio non può che essere unico in quanto derivato deduttivamente da queste ipotesi.

Il mercato richiede e il legislatore impone che la funzione informativa sia assolta con chiarezza, verità e correttezza. Il principio di chiarezza implica poi anche un concetto di armonizzazione ad un linguaggio internazionale dei bilanci.

La tormentata nozione di verità nel nuovo bilancio, ove il peso relativo dei valori stimati e congetturati, impairment test e fair value, aumenta considerevolmente rispetto a quello ai valori certi, assume aspetti di tutto rilievo.

La nozione forte di verità o verità semantica, intesa come corrispondenza tra enunciati e fatti, cioè corrispondenza tra i valori di bilancio e i fatti economici che essi sono deputati a rappresentare nel sistema, può essere utilizzata solo per i valori certi. Per i valori stimati e congetturati è possibile soltanto dimostrare la coerenza tra le ipotesi assunte, cioè i piani e programmi di gestione, e i valori accolti nei bilanci. È necessario cioè ricorrere ad una seconda nozione di verità, la verità sintattica, intesa come mera coerenza tra enunciati, valori espressi nelle ipotesi di gestione da un lato e valori di bilancio che ne derivano dall'altro. La determinazione dei valori stimati e congetturati accolti nel bilancio deve necessariamente essere giustificata nei documenti redatti con linguaggio discorsivo: la nota integrativa, elemento costitutivo del bilancio stesso e la relazione sulla gestione che lo correda.

Occorre quindi dimostrare la correttezza dei valori di bilancio come la loro derivazione dalle ipotesi e quindi il grado di realizzabilità delle ipotesi assunte, cioè dei piani e programmi di gestione scelti dall'impresa.

In conclusione, ciò che si richiede al nuovo bilancio è la capacità di offrire la più alta intelligibilità possibile della situazione economica dell'impresa.

Non è questa la sede per riesporre analiticamente le ragioni del rapporto tra la nozione di verità e la sua possibile sostituzione in campo economico con la nozione di intelligibilità, su cui mi sono più volte soffermato dopo l'introduzione della nuova normativa civilistica. Mi sembra però opportuno ricordare almeno quanto avevo osservato in ordine ai requisiti di chiarezza, verità e correttezza imposti dal legislatore per la redazione del bilancio. Mi sembrava allora, e ne sono convinto ancora oggi, che essi debbano essere ricondotti al concetto più generale di intelligibilità, vero obiettivo tanto della funzione conoscitiva quanto della funzione informativa del bilancio. Ora per difetto, è il caso della chiarezza, ora per eccesso, come accade per la verità, ora per la presenza di aspetti discrezionali, come avviene per la correttezza, non è possibile il raggiungimento di una completa oggettività, ossia di una perfetta corrispondenza tra i valori di bilancio e i singoli aspetti della realtà aziendale.

Di conseguenza, mi è sempre sembrato più opportuno e più efficace considerare questi tre concetti come tre diverse specificazioni della più ampia nozione di intelligibilità, assai più adatta a descrivere il comportamento di agenti razionali, quali sono i soggetti economici, di quanto non lo sia la più rigida nozione di verità, almeno nella sua accezione più forte.

Poiché tuttavia si ritiene che la "verità" debba guidare la formazione dei bilanci almeno con la funzione di una kantiana idea regolativa, la sostituzione della nozione di "verità" con quella di "intelligibilità" mi sembra rispondere meglio alle caratteristiche logiche interne al discorso del

bilancio che le differenziano nettamente dalle espressioni delle scienze esatte. Le situazioni descritte dal bilancio, come molti altri aspetti del discorso economico, appartengono sicuramente alla categoria degli eventi studiati dalle scienze umane e di questi mantengono tutti i margini di imprecisione che li caratterizzano e li distinguono sia a livello strutturale, sia a livello di descrizione scientifica dei fatti di cui si occupano le altre scienze. Si tratta di una eterogeneità che richiede un differente approccio non soltanto sul piano metodologico, ma anche su quello più strettamente logico.

Se si accetta che l'intelligibilità costituisca la chiave privilegiata nella comprensione dei comportamenti umani razionali, allora il requisito fondamentale per l'attendibilità e la correttezza economica del bilancio diventa proprio la capacità di offrire una descrizione, sia in termini quantitativi (come nel caso dello stato patrimoniale e del conto economico), sia in termini descrittivo-esplicativi, che raggiunga il massimo grado di intelligibilità per il maggior numero di agenti razionali ai quali si rivolge.

In questa prospettiva, nella quale sembra essere notevolmente aumentato il peso dei valori non certi, avallato dall'introduzione dei concetti di impairment test e di fair value, credo che aumenti proporzionalmente anche il ruolo degli economisti aziendali, punto imprescindibile di riferimento per la redazione di un bilancio economicamente corretto e realmente intelligibile.